



L.R 24 GENNAIO 2020 N.2

“ Disposizioni in materia di Enti locali”

Disposizioni esecutive e di attuazione

PREMESSA E OBIETTIVI DELLA LEGGE

L'applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “ *Norme in materia di Unioni Montane*” e delle relative disposizioni operative, ha interessato la maggior parte dei comuni montani con costituzione, negli anni 2013 e 2014, di 19 Unioni montane, con il conseguente trasferimento di funzioni dalle corrispondenti Comunità montane e con l'estinzione di queste ultime.

A distanza di circa sette anni, la legge regionale n. 40 del 2012 ha evidenziato alcune criticità applicative e si è manifestata la necessità di prevedere, quindi, norme specifiche per risolvere le più complesse fattispecie che via via si sono presentate in fase di applicazione.

Di qui il percorso avviato dalla Giunta regionale con l'approvazione del PDL 373” Disposizioni in materia di Enti locali” che ha portato alla approvazione, da parte del Consiglio Regionale della legge regionale 24 Gennaio 2020 n.2 “ *Disposizioni in materia di Enti locali*” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 28 gennaio 2020 ed entrata in vigore il 13 Febbraio us.

La nuova legge viene ad interessare sia la L.R. n. 40/2012 che la L.R. n. 18/2012 “ *Disciplina sull'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*” è composta di **quattro CAPI** e il **CAPO II** con 12 articoli riguarda specificatamente le Unioni montane.

Da evidenziare però che anche nel **CAPO I** (modifiche alla L.R. n. 18/2012) le Unioni montane sono interessate:

- dalle disposizioni dell'articolo 3 (che rimanda all'articolo 7 “Individuazione delle aree geografiche omogenee” della L.R. n. 18/2012);
- dall'articolo 5 (che rimanda all'articolo 8 “Procedimento di individuazione della dimensione territoriale” della L.R. n. 18/2012);
- dall'articolo 8 (che rimanda all'articolo 11 bis “Disciplina in materia di unioni montane” della L.R. n.18/2012).

Nel **CAPO IV, infine**, all'articolo 30 viene prevista la norma finanziaria che, in riferimento all'art.17 della legge medesima dispone il finanziamento per l'anno 2020 pari ad 1.200.000,00 euro del capitolo di bilancio regionale destinato alle spese correnti per funzioni delegate delle Comunità Montane, nonché con riferimento all'art.18, sempre della medesima legge, dispone il finanziamento per l'anno 2020 pari ad € 500.000,00 del capitolo del bilancio regionale destinato alle spese di investimento.

Con specifico riferimento alle disposizioni di merito dettate in materia di Unioni Montane, gli obiettivi e gli aspetti principali perseguiti con l'approvazione della legge regionale 2/2020 possono essere così riassunti:

- **Finalità e ambiti territoriali:** sono ridefinite le finalità delle Unioni montane con riferimento alla salvaguardia e valorizzazione del territorio montano. L'allegato alla legge elenca i comuni interessati dal territorio montano. Sono i comuni, aggiornati dopo le avvenute fusioni in questi ultimi anni, ricompresi nella L.R. 19/92 senza l'evidenziazione se totalmente o parzialmente montani.
- **Ridefinizione organi e semplificazione:** per la individuazione della composizione degli organi dell'Unione montana si è manifestata una maggiore necessità di collegamento della norma alle reali e diversificate caratteristiche territoriali.
- **Consiglio delle autonomie montane** Previsto il parere del Consiglio delle autonomie montane per i riparti finanziari a favore delle Unioni montane e le necessarie rideterminazioni dei loro ambiti territoriali.



- **Modifica della composizione degli organi dell'Unione montana:** viene rafforzato il ruolo dello statuto nella individuazione delle modalità di funzionamento degli organi e la disciplina dei rapporti tra gli stessi. In merito alla costituzione della Giunta non sono posti limiti numerici massimi per l'individuazione degli assessori.
- **Ridefinizione e razionalizzazione competenze:** sono meglio definite le competenze regionali delegate alle Unioni montane (articoli 9 e 10 della legge regionale n. 11/2001) e la possibilità di svolgerle anche per i territori dei comuni montani o parzialmente montani che non entrano a far parte di Unioni montane.
Nella riformata legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, risultano concentrate la gran parte delle norme e competenze riguardanti le Unioni montane. Con specifica norma transitoria è però prevista ancora l'applicazione della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 nei confronti delle Comunità montane della Lessinia e Agno Chiampo fino alla data di costituzione in unione montana o alla data di scioglimento delle stesse.
- **Semplificazione attività di programmazione e riparto fondi regionali:** il D.U.P. o D.U.P. semplificato (Documento Unico di Programmazione – decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) viene a costituire il riferimento programmatico costituendo esso il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione dell'Ente. Viene inoltre previsto il possibile svolgimento di funzioni e attività indicate della recente legge 158/2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
- **Aggregazione e scioglimento di Comunità montane o Unioni montane:** È stato necessario prevedere idonei strumenti di intervento; in particolare la previsione della necessità di “fusione” o aggregazione di più Unioni montane, l'eventuale presa d'atto della non capacità di trasformazione di comunità montane in unioni montane e la opportunità di scioglimento di Unioni montane non operative.
- **Esercizio associato di funzioni e servizi comunali:** In materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, alcune norme presenti nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 sono state inserite nella legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

Le presenti disposizioni esecutive ed attuative, laddove necessarie, sono emanate ai sensi del primo comma dell'articolo 20 della succitata LR 2/2020, il quale prevede che “la Giunta regionale, entro sessanta giorni, sentita la commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie montane, detta disposizioni esecutive e di attuazione del Capo II della legge regionale n. 2/2020”.



Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 - NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE
Testo coordinato con L.R. n.2/2020, commentato e con prime disposizioni esecutive e di attuazione.

ART. 1 -FINALITÀ

1. La Regione del Veneto, in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali promuove tramite le unioni montane, azioni volte alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali della montagna.

Commento:

Articolo semplificato e che recupera l'ampiezza e la specificità delle azioni svolte dalle Unioni montane a tutela e sviluppo dell'area montana. Ricomprende sia azioni per la gestione associata (vedasi anche nuovo articolo 11 bis della LR n. 18/2012) sia azioni di manutenzione e promozione del territorio che erano caratteristiche delle ex Comunità montane (funzioni regionali delegate).

ART. 2 - UNIONI MONTANE.

1. L'unione di comuni costituita in territorio montano è denominata unione montana.

Commento:

Articolo parzialmente abrogato dall'articolo 21 "Abrogazioni" della nuova L.R. n. 2/2020. I contenuti abrogati sono ricollocati con modifiche nell'articolo 4 "Organi e Statuto". Rimane in vigore solo il primo comma.

Come riaffermato nella sentenza della Corte Costituzionale n.456/2005, l'art.27 comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, demanda alla legge regionale la disciplina delle Comunità con specifico riferimento: a) alle modalità di approvazione dello statuto; b) alle procedure di concertazione; c) alla disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; d) ai criteri di ripartizione tra le Comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; e) ai rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di Comuni, «create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali» (v. anche Corte Costituzionale sentenza n. 229/2001).

Disposizioni esecutive

Le Unioni montane si costituiscono con l'elezione del Presidente.

Ai fini del riconoscimento e degli adempimenti richiesti a livello nazionale, la costituzione dell'Unione montana e l'approvazione dello statuto sarà oggetto di presa d'atto con specifico decreto del Presidente della Giunta regionale.

ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE.

1. Le unioni montane si costituiscono tra i comuni confinanti dell'allegato A.

2. I comuni, anche non compresi nell'elenco dell'allegato A, il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle unioni montane costituite, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell'unione montana che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.

3. L'ambito territoriale delle unioni montane è determinato, sentito il Consiglio delle autonomie montane, ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse, dalla Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

4. Qualora le modificazioni territoriali comportino la necessità di scioglimento di unioni montane esistenti o di definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, si provvede secondo la disciplina di cui all'articolo 6 quinquies



Commento:

Al CAPO II l'art. 12 sostituisce l'art. 3 della LR n. 40/2012 e introduce l'Allegato A, ovvero l'elenco dei comuni che caratterizzano l' "Area geografica omogenea montana" (lettera a) dell'art. 7 della L.R. n. 18/2012).

Al comma 3 del citato nuovo art. 3 si richiama invece la procedura per gli ambiti territoriali delle Unioni montane come disposto dall'art. 8 della LR n. 18/2012 e, per eventuali modificazioni territoriali, rimanda all'art. 6 quinquies della LR n. 40/2012 introdotto con l'art. 19 (subentro Provincia e commissariamenti).

Da evidenziare che la nuova legge ha un riferimento alle Unioni montane (per l'aspetto territoriale) anche al CAPO I con l'art. 3 che sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della LR 18/2012 e vi è un rimando al seguente art. 7 della LR 18/2012:

Art. 7 - Individuazione delle aree geografiche omogenee.

1. Ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sono individuate, come cartograficamente delimitate nell'allegato A alla presente legge, le seguenti aree geografiche omogenee:

a) area montana e parzialmente montana;

Sempre al CAPO I da evidenziare che l'articolo 8 inserisce nella L.R. n. 18/2012 l'articolo 11bis "Disposizioni in materia di unioni montane" e definisce gli ambiti territoriali ottimali dell'area montana e parzialmente montana. Da evidenziare in particolare gli ultimi due commi che si riportano:

5. Le unioni montane possono stipulare fra loro, con singoli comuni ed altri enti apposite convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività, compiti, funzioni e procedure di interesse comune.

6. Nel caso in cui l'unione montana non eserciti nemmeno una delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 quinquies "Scioglimento di unioni montane" della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40."

Disposizioni esecutive

I comuni elencati nell'Allegato sono i comuni totalmente o parzialmente montani costituenti le aree omogenee di cui alla ex L.R. n. 19/92.

Le attuali Unioni montane che non necessitano di modificazioni territoriali non sono soggette ad alcun atto confermativo. L'ambito territoriale delle unioni montane, nel caso di necessità di modificazioni, è rideterminato, sentito il Consiglio delle autonomie montane, dalla Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

In particolare i Comuni nelle proposte presentate indicano, con deliberazione dei consigli comunali, i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi, le funzioni e i servizi che intendono esercitare in forma associata, i risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

La Giunta regionale predispone e approva il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni, delle forme associative esistenti, se adeguatamente dimensionate, degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore.

Il nuovo ambito dell'unione montana sarà inoltre oggetto di presa d'atto con specifico decreto del Presidente della Regione del Veneto.

Le Unioni montane attualmente costituite possono ampliarsi con l'adesione dei comuni confinanti, anche se non ricompresi nell'allegato A.

La nuova norma permette quindi l'adesione ad Unioni montane di comuni che nel 2012 e 2013 avevano scelto il recesso o l'eventuale adesione di nuovi comuni confinanti.

È inoltre fattibile l'adesione ad altra Unione montana di tutti o parte dei comuni di un'Unione montana confinante con scioglimento di quest'ultima (c.d. "fusione" di Unioni montane).

È infine previsto lo scioglimento di unioni montane esistenti, ad esempio per avvenute ampie fusioni di comuni, con applicazione di quanto previsto nel nuovo articolo 6 quinquies.

Come precisato dal comma 4 del nuovo articolo 11 bis della L.R. n. 18/2012, i comuni appartenenti ad una Unione montana possono svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione. È pertanto possibile una gestione associata di alcune funzioni da parte dell'Unione montana a favore di tutti o parte dei comuni aderenti, mentre altre funzioni possono essere gestite in forma associata da parte di singoli comuni attraverso intese convenzionali.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n.18/2012 precisa infine che per i comuni ricadenti in area montana e parzialmente montana, che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, si può derogare al limite dei 5000 abitanti, purché le funzioni siano esercitate da almeno tre comuni.

Per la definizione del numero degli abitanti si fa riferimento ai dati ISTAT dell'ultimo censimento nazionale.



ART 4 - ORGANI E STATUTO.

1. Sono organi dell'unione montana il consiglio, il presidente, la giunta.
2. La composizione degli organi è disciplinata dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
3. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione montana è retta da un proprio statuto che stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.
5. Lo statuto dell'unione montana, approvato a maggioranza assoluta dal consiglio dell'unione, disciplina:
 - a) le modalità di scelta del presidente;
 - b) le modalità di scelta dei componenti della giunta;
 - c) le modalità di funzionamento, la durata degli organi dell'unione montana nonché la ripartizione delle funzioni tra gli organi stessi;
 - d) la sede e l'organizzazione funzionale dell'unione montana;
 - e) le forme di collaborazione con altre unioni montane, con i comuni e gli altri enti.
6. L'organo di revisione economico-finanziario è nominato e svolge le proprie funzioni secondo le regole stabilite per gli enti locali. "

Commento:

Per la composizione degli organi il nuovo art. 4 della L.R.40/2012 rimanda a quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Non c'è più il limite massimo di numero di assessori.

Disposizioni esecutive

Entro sei mesi dalla data della presente deliberazione, le Unioni montane provvedono all'adeguamento delle norme dello statuto alle disposizioni della legge regionale L.R. n. 40/2012 come modificata dalla legge regionale L.R. n. 2/2020 e ne trasmettono copia all'amministrazione regionale.

Nelle norme dello Statuto sono indicate le modalità di funzionamento degli organi, compresa la prima convocazione del Consiglio dell'unione montana.

Le Unioni montane provvedono alla pubblicazione nel proprio sito internet dei provvedimenti consiliari di elezione del Presidente e dei componenti della Giunta.

Il numero di consiglieri è definito dallo statuto e non vi è limite massimo per i componenti della Giunta e degli assessori che saranno determinati dallo statuto in funzione "della modalità di scelta dei componenti della giunta" (es. numerosità dei comuni aderenti all'Unione montana al fine di assicurare i necessari equilibri funzionali nella partecipazione alle scelte programmatiche dell'Unione montana).

Nel consiglio va garantita la rappresentanza delle minoranze e assicurata la rappresentanza di ogni comune.

A tal fine e per una migliore informazione e gestione dell'unione montana, lo statuto può contemplare anche ulteriori forme di partecipazione operative come l'assemblea dei sindaci.

ART 5 - FUNZIONI.

1. L'unione montana svolge specifiche competenze di tutela e promozione della montagna. Gli interventi previsti devono essere afferenti al territorio classificato montano.
2. In particolare, per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani, le unioni montane esercitano i seguenti interventi:
 - a) manutenzione delle aree prative;
 - b) sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;
 - c) controllo della vegetazione infestante nei pascoli e nelle superfici abbandonate;
 - d) manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
 - e) recupero e manutenzione delle infrastrutture interaziendali, delle malghe, della sentieristica e della viabilità agro-silvo-pastorale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;
 - f) cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo;
 - g) manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione delle sponde;



- h) costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico;
i) realizzazione di infrastrutture al servizio dei pascoli montani.

3. Le unioni montane esercitano gli interventi di cui al comma 2, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", direttamente in amministrazione diretta con personale proprio o dei comuni associati, mediante affidamento ad imprese oppure ai soggetti previsti dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

4. Nell'ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte di soggetti privati, le unioni montane, nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente rurale montano, anche ai fini del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi all'abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite i comuni, gli interventi di tutela di cui al comma 2.

5. Gli interventi di tutela di cui al comma 4, vengono attuati mediante accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree interessate, salve le competenze e le procedure disciplinate dalle leggi vigenti nei casi di indifferibilità ed urgenza.

6. La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle unioni montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di proprietà regionale provvede l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

7. I finanziamenti regionali relativi alla gestione ed esecuzione degli interventi di cui al comma 2 sono imputati annualmente agli specifici capitoli del bilancio regionale. Il riparto dei finanziamenti tra le unioni montane è effettuato con i criteri di cui all'articolo 6 quater.

8. I comuni montani o parzialmente montani non rientranti in unioni montane possono richiedere all'unione montana confinante lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 mediante stipula di specifica convenzione.

Commento:

L'articolo 5 riporta sostanzialmente le funzioni già indicate nell'articolo 10 della L.R. 11/2001.

Non sono state ricomprese le azioni riferite al Piano regionale antincendi boschivi essendo tale attività svolta nell'ambito della più ampia materia della protezione civile e con il concorso attivo dei Vigili del Fuoco previste da norme nazionali. Per effetto della riscrittura del presente articolo, vengono abrogate le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 428/1997, 3816/1997, 3125/2001 e 1665/2001 e si prevede un decreto della struttura regionale competente per materia, volto a precisare e riassumere gli aspetti tecnici applicativi per l'esecuzione dei previsti interventi.

-Disposizioni esecutive:

Sono confermate le modalità esecutive consolidate nel rispetto delle norme nazionali inerenti l'esecuzione di lavori pubblici e l'acquisto di forniture e servizi.

Con riferimento alle funzioni delegate alle Unioni montane dalla L.R. n. 52/1978 "Legge forestale regionale" si applicano le disposizioni recate dalle P.M.P.F. (Prescrizioni di massima e di polizia forestale) approvate con Regolamento Regionale n. 2 del 07 febbraio 2020.

Con decreto del direttore della struttura regionale competente possono essere determinate le modalità tecniche di esecuzione degli interventi elencati dall'articolo 5.

Negli interventi di manutenzione del territorio possono essere coinvolti per la loro esecuzione, previa specifica convenzione, i comuni o i privati interessati dall'intervento (esempio privati consorziati nella gestione della viabilità silvo-pastorale).

Il riparto delle disponibilità finanziarie regionali per la gestione delle funzioni indicate dall'articolo 5 è effettuato con i criteri di cui all'articolo 6 quater "Contributo per il finanziamento delle spese di investimento".

L'unione montana informa la Regione del Veneto trasmettendo le specifiche convenzioni stipulate con i comuni montani o parzialmente montani non rientranti in unioni montane che richiedono all'unione montana confinante lo svolgimento delle funzioni elencate al comma 2. Tali convenzioni determinano il conteggio dei dati comunali nell'applicazione dei criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie con riferimento al solo territorio riconosciuto montano da provvedimenti regionali.

ART. 6 - CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE MONTANE.

1. E istituito il Consiglio delle autonomie montane quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.

2. Il Consiglio delle autonomie montane è composto dai presidenti delle unioni montane, dal Presidente della delegazione regionale Veneto dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.), dai



presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, dai presidenti dei bacini imbriferi montani e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato, che lo presiede.

3. Il Consiglio formula proposte e pareri alle unioni montane, agli enti locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane e su ogni altra questione attinente allo sviluppo delle aree montane.

4. La funzione di segretario del Consiglio è svolta dal responsabile regionale della struttura competente in materia di politiche per la montagna o da un suo delegato; le attività di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura.

5. Il Consiglio delle autonomie montane opera senza oneri a carico della Regione o delle unioni montane.

Commento:

L'articolo 6 è stato oggetto di riscrittura che ha ridisciplinato l'organo, già previsto dal precedente testo, ma mai di fatto operativo.

Sono stati introdotti alcuni specifici aspetti funzionali.

Disposizioni esecutive:

Il Presidente o l'assessore regionale delegato provvede alla convocazione del Consiglio e lo presiede.

In sede di prima convocazione viene proposto e approvato il Regolamento interno di funzionamento.

Il regolamento è pubblicato all'interno del sito internet della Direzione regionale competente in materia di Enti locali.

Di ciascuna riunione del Consiglio è redatto specifico verbale da parte della struttura regionale competente.

ART. 6 BIS - PROGRAMMAZIONE DELLE UNIONI MONTANE.

1. L'unione montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico nell'ambito del documento unico di programmazione in armonia con gli strumenti della programmazione provinciale e regionale.

2. L'unione montana può altresì svolgere, su richiesta dei piccoli comuni, le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico dei piccoli comuni stessi, ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni".

Commento:

Dopo l'articolo 6 della L.R. n. 40/2012 è stato inserito l'articolo 6 bis che riprende, modificati, i contenuti degli articoli 13 e 14 della L.R. n. 1992. Viene inoltre espressamente richiamata la legge nazionale per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Disposizioni esecutive

Le Unioni montane, sulla base della quota di finanziamento spettante come definita nei riparti regionali, provvedono a programmare la relativa spesa nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.

Gli interventi programmati saranno oggetto, da parte dell'Unione montana, di specifica comunicazione alla struttura regionale competente e la stessa si configurerà quale richiesta del trasferimento dei fondi assegnati all'Unione stessa.

ART. 6 TER - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI

1. La Regione concede alle unioni montane, costituite ai sensi della presente legge, al fine di favorirne l'attività, un contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti, ripartito in base ai seguenti criteri:

a) in rapporto al numero delle funzioni amministrative e dei servizi relativi alle funzioni, svolti per conto dei comuni;

b) in base all'altimetria media del territorio della unione montana;

c) in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall'ultimo censimento generale della popolazione;

d) in proporzione alla superficie montana del territorio della unione montana.

2. Il riparto del contributo di cui al comma 1 è approvato con provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie montane



ART. 6 QUATER - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge n. 97 del 1994, è istituito il Fondo regionale per la montagna alimentato da:

- a) trasferimenti dal Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97 del 1994;
- b) finanziamenti a carico del bilancio regionale.

2. La dotazione del Fondo regionale per la montagna è ripartita fra le unioni montane costituite ai sensi della presente legge secondo i seguenti criteri:

- a) in proporzione alla superficie montana del territorio dell'unione montana;
- b) in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall'ultimo censimento generale della popolazione;
- c) in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo decennio risultante dai dati degli ultimi due censimenti generali della popolazione;
- d) in base all'altimetria media del territorio dell'unione montana.

3. Il riparto del fondo di cui al comma 2 è approvato con provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie montane.

Commento:

Il riparto e la definizione di dettaglio dei criteri di riparto, in parte aggiornati e modificati, sono soggetti a parere del Consiglio delle autonomie montane e non sono più in percentuali fisse.

L'articolo 6 ter ha modificato il primo criterio dandogli una funzione premiante per le unioni montane che svolgono in forma associata funzioni e servizi comunali.

L'articolo 6 quater ha semplificato i criteri riducendoli da cinque a quattro eliminando quello relativo allo "stato di dissesto" che costituisce materia di competenza di specifica struttura regionale ed oggetto di piani regionali specifici.

Disposizioni esecutive articoli 6 ter e 6 quater:

Con l'adozione della deliberazione regionale di riparto saranno valutate annualmente, d'intesa con il Consiglio delle autonomie montane, le modalità applicative dei criteri individuati dalla legge.

Entro 30 giorni dall'approvazione delle norme di esecuzione del bilancio regionale e dell'acquisizione del previsto parere del Consiglio delle autonomie montane, la Giunta regionale provvederà all'approvazione del riparto finanziario delle risorse disponibili.

All'impegno e alla liquidazione si provvederà nei successivi 30 giorni e la liquidazione stessa sarà subordinata alla regolare spesa e rendicontazione da parte dell'unione montana dei fondi di investimento precedentemente assegnati.

Con riferimento al criterio dell'articolo 6 ter lettera a) viene considerata la somma delle funzioni e dei servizi svolte dalla unione montana per ogni comune che usufruisce di tali servizi.

Per il calcolo dell'altimetria media si provvede attraverso l'uso di strumento GIS utilizzando un DTM25 (modello digitale del terreno con risoluzione 25x25 m).

La superficie montana considerata nel criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 6 ter e della lettera d) dell'articolo 6 quater è quella riconosciuta con i provvedimenti regionali.

Con riferimento al criterio dell'articolo 6 quater lettera d) si provvede ad attribuire specifici valori alla entità della differenza tra i due censimenti.

La rendicontazione delle somme regionali trasferite dovrà essere trasmessa alla Regione del Veneto entro 18 mesi dalla loro liquidazione per le spese correnti ed entro 24 mesi per le spese di investimento, fatta salva una eventuale motivata proroga di 12 mesi.

ART. 6 QUINQUES - SCIoglimento di unioni montane.

1. L'unione montana già costituitasi a norma della presente legge, ove ne ravvisi l'opportunità e le condizioni, con provvedimento del consiglio approvato dai due terzi dei componenti, può richiedere alla Giunta regionale lo scioglimento e la liquidazione dell'ente.

2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione della richiesta di cui al comma 1, lo scioglimento dell'unione montana è disposto con provvedimento della Giunta regionale. Si applica il comma 4 del presente articolo.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 11 bis, comma 6, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, lo scioglimento dell'unione montana è disposto, previa diffida, con provvedimento della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale determina altresì, con il provvedimento di cui al comma 3, gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio, da parte della provincia territorialmente competente, delle funzioni attinenti all'area montana di cui all'articolo 5 già in capo all'unione montana e definisce, previa nomina di un commissario liquidatore, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della medesima unione. Resta fermo l'esercizio da parte dei comuni delle proprie funzioni nonché delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



5. Nell'ipotesi di modificazioni territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, la Giunta regionale provvede con proprio provvedimento anche mediante la nomina di un commissario.

Commento:

Le nuove norme introdotte permettono di dichiarare sciolta l'unione montana che richiede alla Giunta regionale lo scioglimento e la liquidazione dell'ente medesimo. Lo scioglimento di unione montana è inoltre disposto, previa diffida, per il mancato esercizio in forma associata di alcuna funzione fondamentale (articolo 11 bis, sesto comma).

ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI IN MATERIA DI UNIONI MONTANE.

- 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie montane, detta disposizioni esecutive e di attuazione del presente Capo.**
- 2. Le Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia che, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, non provvedano a costituirsi in unioni montane, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, sono dichiarate sciolte con decreto del Presidente della Giunta regionale.**
- 3. La legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane", continua ad applicarsi, in deroga a quanto previsto all'articolo 21 (errata corrige, no 20), comma 1, lettera b), alle Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia fino alla data di costituzione in unione montana o alla data di scioglimento delle stesse ai sensi del comma 2.**
- 4. Le funzioni attribuite da leggi regionali alle comunità montane si devono ritenere attribuite alle unioni montane costituite ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40.**

Commento:

Le norme specifiche introdotte nei confronti delle due attuali Comunità montane sono volte a concludere in tempi brevi la fase di mancata trasformazione delle stesse in unioni montane e permettono di rimodulare gli ambiti territoriali a loro confinanti sia per svolgere funzioni e servizi associati, che per svolgere le attività di manutenzione e valorizzazione del territorio montano.

ART. 21 – ABROGAZIONI.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane";**
- b) il capo III del titolo III con gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 19 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani";**
- c) il capo III del titolo I con gli articoli 9 e 10 della legge regionale del 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";**
- d) i commi 2 e 3, dell'articolo 2 e l'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unione montane".**

Commento:

Le norme abrogate sono sostanzialmente assorbite nell'articolato della legge regionale n. 40/2012 riformata, la quale assume così maggiori connotati di vero e proprio "Testo unico" delle Unioni montane. Tali norme non sono però da considerarsi esaustive attesi i diversi rimandi alla legge regionale n. 18/2012, come modificata dalla legge regionale n. 2/2020.

ART. 30 - NORMA FINANZIARIA.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, come introdotto dall'articolo 17 della presente legge, quantificati in euro 1.200.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma



07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, come introdotto dall'articolo 18 della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" - Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 01 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

Commento:

La norma finanziaria prevede un finanziamento delle spese di funzionamento degli uffici delle unioni montane e viene ripristinato un finanziamento per interventi di manutenzione del territorio.

Saranno attivati specifici capitoli con riferimento al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto.



ALLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI”

ALLEGATO A - AREA GEOGRAFICA OMOGENEA MONTANA - ELENCO COMUNI**PROVINCIA DI BELLUNO**

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsicò, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cesimaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina Bellunese, Santo Stefano di Cadore, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre d'Alpago, Trichiana, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore., Voltago Agordino, Zoppè di Cadore.

PROVINCIA DI TREVISO

Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Castelcuoco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Pederobba, Pieve del Grappa, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.

PROVINCIA DI VERONA

Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone del Garda, Caprino Veronese, Cerro Veronese, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Torri del Benaco, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova.

PROVINCIA DI VICENZA

Altissimo, Arsiero, Asiago, Bassano del Grappa, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Chiampo, Cison del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Posina, Pove del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rotzo, Salcedo, San Nazario, San Pietro Mussolino, Santorso, Schio, Solagna, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico.

